







Città di Cossato



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.

Art.1 comma 668 legge 27 dicembre 2013 n. 147

Aggiornamento Novembre 2021.

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI	3
1) Oggetto.....	3
2) Definizioni.....	3
3) Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti.....	7
4) Presupposto e ambito di applicazione.....	7
TITOLO II - PRESUPPOSTI	13
5) Soggetti passivi.....	13
6) Obbligazione pecuniaria.....	14
TITOLO III – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO	16
7) Gettito della tariffa corrispettivo.....	16
8) Commisurazione della parte fissa.....	17
9) Commisurazione della parte variabile.....	17
10) Modalità di commisurazione individuale della parte variabile.....	18
11) Definizione di locali tariffabili per le utenze non domestiche.....	20
12) Tariffe per particolari condizioni d'uso.....	20
13) Tariffa giornaliera.....	23
14) Corresponsione per la raccolta del verde.....	24
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	25
15) Comunicazione.....	25
16) Controllo.....	26
17) Interessi e spese.....	27
18) Riscossione ordinaria e coattiva.....	28
19) Rimborsi.....	28
20) Contenzioso.....	28
21) Tributo provinciale.....	28
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	29
22) Entrata in vigore e prima applicazione.....	29
23) Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.....	29
24) Rinvio ad altre norme.....	29
TITOLO VI – ALLEGATI	30
Allegato 1) Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	30
Allegato 2) Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche.....	31
Allegato 3) Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza:.....	33
Allegato 4) Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche.....	34
Allegato 5) Tabella categorie delle utenze non domestiche.....	35

TITOLO I – NORME GENERALI

1) Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni normative contenute all'art.1, comma 668, della legge 27/12/2013 n. 147 (recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*").
2. La disciplina della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2003.
3. La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

2) Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinqies* del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue,

ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g. «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h. «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i. «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j. «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- l. «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m. «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n. «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r. «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- s. «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- t. «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- u. «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

- v. «locali», strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- w. «aree scoperte», sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- x. «sportello per utenti», ufficio predisposto ed attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche di apertura, chiusura, variazione riferite all'utenza, ritira e/o consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;

3) Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento ed al recupero viene svolta in regime di privativa da parte del soggetto gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 242 del 22/7/2010.

4) Presupposto e ambito di applicazione

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa corrispettivo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dall'applicazione della tariffa corrispettivo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
3. Non sono soggetti alla tariffa corrispettivo:
 - a. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di energia elettrica. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se allacciati ai servizi di rete di cui sopra e quando risulti

rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

- b. i locali impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, non accessibili direttamente dall'abitazione o non abitabili (quali ad es. le superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1.5);
- c. i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- d. i locali incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani, se non in misura del tutto trascurabile, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione, quali ad esempio i locali:
- stabilmente muniti di attrezzature: locali caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere, forni di autocarrozzerie, macchinario per lavanderie, forni per la produzione del pane e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - archivi storici;
 - aree di produzione di falegnamerie, segherie, ecc. con ciclo continuo di lavorazione dall'aspirazione al riscaldamento senza messa in riserva degli scarti della lavorazione;
 - le aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tariffa per l'intero anno solare.
 - la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od

occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- fabbricati rurali utilizzati effettivamente e permanentemente per l'attività agricola, locali adibiti a stalle, fienili ad uso agricolo, serre a terra, tettoie nelle quali si svolge attività agricola provata dalla regolare iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli. Sono invece soggetti alla tariffa puntuale i locali adibiti ad uso abitativo, i locali commerciali ed amministrativi dell'azienda agricola con una superficie minima computata pari a 10 mq.;
- adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti alla tariffa, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- occupati da uffici e servizi comunali;
- utilizzati da associazioni e fondazioni culturali, sportive e ricreative senza fini di lucro, intendendosi in tale ambito ricompresi gli spazi usufruiti per lo svolgimento delle loro attività. Sono invece soggetti alla tariffa corrispettivo i locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande (bar e mense), i locali annessi ad uso abitativo (v. alloggi del custode) ed i locali a qualunque uso destinati per i quali l'associazione o fondazione richieda l'attivazione del servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile con superficie minima computata pari a 10 mq.;
- per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, intendendosi in tale ambito ricompresi gli spazi usufruiti quali oratori con esclusione dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto (bar e mense);
- le aree:
 - ⇒ utilizzate da associazioni e fondazioni culturali, sportive e ricreative, senza fini di lucro, ovvero per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato di cui ai due punti precedenti;
 - ⇒ in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - ⇒ adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti, o parcheggi scoperti clienti o dipendenti;

- ⇒ di transito e manovra degli autoveicoli all'interno degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie assoggettabile a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione, la superficie imponibile è individuata forfetariamente nella misura di 1/3 (un terzo) dell'area in oggetto;
 - ⇒ scoperte costituenti accessori o pertinenze dei locali (giardini, cortili, aree verdi, aiuole);
 - ⇒ scoperte adibite a verde.
 - ⇒ balconi, terrazze, posti macchina scoperti, porticati;
 - ⇒ destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche;
 - ⇒ non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso ad esempio utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Sono inoltre esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Si applica il precedente comma 4.
6. Nella determinazione della superficie tariffabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
7. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca,

di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

8. ABROGATO.
9. Relativamente alle attività nelle quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tariffazione, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, (al netto di uffici, servizi, spogliatoi, magazzini, ed altre superfici oggetto di tariffa), una percentuale di abbattimento del 50%;
10. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (fermo restando quanto previsto al comma 9 in ordine ai casi di impossibilità di determinare esattamente tali superfici);
 - b. comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;
11. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché il mancato ritiro dei contenitori o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
12. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo. Alla superficie utilizzata per l'attività economica o professionale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
13. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa corrispettivo per tutti i locali e le aree scoperte operative.
14. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può in deroga al comma precedente, richiedere al soggetto gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.

15. Il soggetto responsabile di cui ai commi precedenti è tenuto a presentare, nei termini dell'art. 15) del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.
16. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

TITOLO II - PRESUPPOSTI

5) Soggetti passivi

1. La tariffa corrispettivo è dovuta in via principale da coloro che posseggono, occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4) con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso, dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a. per le utenze domestiche, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b. per le utenze non domestiche, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tariffa corrispettivo i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma precedente, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "*utenze non domestiche*".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008, n. 31.
10. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente sarà versata al Soggetto Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa corrispettivo.

6) Obbligazione pecuniaria

1. La tariffa corrispettivo è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa, di cui al precedente art. 4) o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a. si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b. si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 1 (una) persona per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 15) del presente Regolamento;
 - c. si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (una) persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;

- d. si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (una) persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente.
 - e. Relativamente a cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. L'ufficio anagrafe del Comune di Cossato provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza mensile, al soggetto gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della tariffa (ad es. rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività, cessioni fabbricati, ecc.).
 6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione - quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale - siano presenti più nuclei familiari, la tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
 7. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa. La variazione troverà applicazione dal mese solare successivo alla data di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti, con validità per l'anno in corso; per le annualità successive alla prima, la richiesta dovrà essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno.
 8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO

7) Gettito della tariffa corrispettivo

1. La Regione Piemonte, attraverso la legge regionale 24 maggio 2012, n. 7, “*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*” ha, in attuazione della normativa nazionale di settore, dettato le nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani istituendo l’ambito territoriale ottimale n. 1 tra le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli. In pendenza della costituzione ed operatività della conferenza d’ambito prevista dalla suddetta disciplina regionale, ed ai sensi dell’art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la tariffa di cui al presente regolamento è approvata dal Comune di Cossato.
2. Il soggetto gestore redige e trasmette ogni anno al Comune di Cossato lo schema di Piano Finanziario per l’anno di riferimento corredato dall’articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal comma 668 dell’art. 1 della l. 147/2013 e dal presente regolamento. Il documento nella versione definitiva approvato dall’Amministrazione Comunale viene trasmesso al gestore del servizio.
3. La tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. In sede di prima applicazione della tariffa corrispettivo, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione.
5. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all’incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d’utenza.
6. L’individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e all’entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

7. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
8. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, vengono approvate con deliberazione dal Comune di Cossato, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

8) Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a. **per le utenze domestiche:** in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1) al presente regolamento;
 - b. **per le utenze non domestiche:** applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Ciascuna utenza di cui al presente regolamento, in ragione del presupposto di occupazione, possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa, anche in presenza di diniego al ritiro dei contenitori o delle tessere deputati alla raccolta dei rifiuti.

9) Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a. **per le utenze domestiche:** alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1) al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3) al presente regolamento;
 - b. **per le utenze non domestiche:** alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2) al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3) al presente regolamento.
 - c. **per le utenze soggette ad applicazione della tariffa giornaliera (art. 13) del presente regolamento) e per le utenze mercatali con concessione:** applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

10) Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il soggetto gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3), viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a. **per le utenze domestiche:** un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	250
2	350
3	500
4	600
5	750
6+	850

- b. **per le utenze non domestiche con servizio ordinario:** un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione con un quantitativo di chilogrammi minimo corrispondente a 250 lt;
- c. nel caso di utenza senza contenitore/badge, concordata con l'ente gestore per utilizzo poco frequente dei locali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento:
 - per le utenze domestiche: i minimi indicati alla precedente tabella a.;
 - per le utenze non domestiche: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 5

svuotamenti/anno di un contenitore da 50 litri.

5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla fine dell'anno solare di riferimento, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.
6. Per le utenze domestiche di cui all'art. 6), comma 4 lettere c., d. e comma 7, qualora l'unico occupante residente sia domiciliato presso istituti o strutture comunitarie, non si applicano i minimi previsti dal precedente comma 4, lettera a. computando gli svuotamenti registrati nell'anno solare di riferimento.
7. Agli utenti per i quali sia stata elevata sanzione o raccolte le prove per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti, o che abbiano rifiutato la consegna del contenitore/badge per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile, la tariffa annuale verrà determinata attribuendo:
 - a. **alle utenze domestiche:** una produzione di rifiuto secco non riciclabile pari a 50 litri/settimana in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti;
 - b. **alle utenze non domestiche:** un numero di 52 svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento una produzione di rifiuto secco non riciclabile pari a 50 litri/settimana.
8. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nell'Allegato 5) al presente Regolamento sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
9. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 5) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
10. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
11. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
12. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

11) Definizione di locali tariffabili per le utenze non domestiche

1. Fatto salvo quanto riportato al precedente art. 4, c. 3, lett. d), per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso;
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il soggetto gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5. I distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

12) Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost mediante utilizzo di composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione o altrui, purché contigua. La pratica del compostaggio potrà essere oggetto di verifica con visita a domicilio a campione da parte del soggetto gestore. La medesima riduzione può altresì essere applicata alle utenze domestiche che forniscano dimostrazione (mediante copia della fattura di acquisto ovvero altra dimostrazione ritenuta idonea dal soggetto gestore) dell'avvenuta installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili con immissione nella rete fognaria, fatto salvo il disposto dell'art. 107 del d.lgs. 03/04/2006, n. 152. La riduzione della tariffa di cui al presente comma decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico.
2. La riduzione della tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in

- cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della tariffa.
3. La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 70% per le utenze domestiche all'interno del cui nucleo familiare siano presenti persone affette da patologia cronica certificata dall'Azienda Sanitaria Locale che preveda l'assegnazione di ausili sanitari (pannoloni, traverse, ecc.).
 4. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 3. è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di copia della prescrizione medica (o altro idoneo documento emesso dalla competente Azienda Sanitaria Locale), ed ha effetto a decorrere dall'annualità tariffaria di presentazione della richiesta, sulla base delle risultanze della certificazione sanitaria prodotta. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della tariffa.
- 4.bis La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche all'interno del cui nucleo familiare siano presenti uno o più bambini di età compresa tra 0 e 2 anni.
- 4.ter La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 4.bis è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, ed ha effetto a decorrere dall'annualità tariffaria in corso di presentazione della richiesta. La riduzione decade al compimento del secondo anno di età del bambino.
- 4.quater Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. Per le utenze non domestiche di cui al presente comma la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
- 4.quinques Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al gestore meditante PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di

ciascun anno , con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La comunicazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività e contenere le seguenti informazioni:

- a. l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- d. la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- e. l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
- f. il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione dovrà essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui sopra, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati nel seguito. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore – anche unitamente agli uffici comunali - ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte . Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati,

salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARIP dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

5. È consentita l'applicazione di massimo 2 riduzioni previste dal presente articolo; in tal caso il calcolo della seconda riduzione sarà effettuato sull'importo netto risultante dall'applicazione della prima, intendendosi per tale la riduzione di percentuale più elevata.
6. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARIP non superiore al 60% e commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD previsti dal DPR 158/1999 della categoria tariffaria di appartenenza. La riduzione di cui al presente comma è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Gestore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
7. L'ammontare della parte variabile della tariffa a carico delle utenze alle quali vengano riconosciute le riduzioni di cui al presente articolo non potrà comunque essere inferiore ai minimi previsti dall'art. 10).

13) Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti, che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare e comunque non ricorrente.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso. Essa è maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento (sia per la parte fissa che variabile) per le utenze non domestiche, fatta eccezione per le attività ambulanti senza concessione presso il mercato comunale per cui la maggiorazione è fissata nell'importo percentuale del 15 per cento (sia per la parte fissa che variabile), mentre è ridotta del

50% (per la sola parte variabile) per le utenze domestiche.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. La tariffa giornaliera, riguardante attività tipicamente dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, e' determinata nella misura di 1/365 della tariffa annua prevista per la categoria 30 (discoteche e night club) per ogni giorno di occupazione e la tariffa giornaliera riguardante case viaggianti e simili, e' determinata nella misura di 1/365 della tariffa per utenze domestiche sulla base del numero di occupanti ovvero, in mancanza, della tariffa annua prevista per la categoria 4 (campeggi) per ogni giorno di occupazione.
5. La tariffa giornaliera riguardante l'attività ambulante senza concessione presso il mercato comunale è determinata nella misura di 1/52 della tariffa annua prevista per la categoria 16 (mercato esterno – non alimentare) e di 1/104 della tariffa annua prevista per la categoria 29 (mercato interno - alimentare) per ogni giorno di occupazione e superficie occupata.
6. L'utilizzatore temporaneo ha obbligo di denuncia e sulla scorta di tale comunicazione e degli elenchi delle presenze rilasciati dall'Ufficio attività economiche si provvederà ad aggiornare gli archivi, e a riscuotere la tariffa.
7. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi eventualmente dovuti.
8. Per l'eventuale azione di recupero della tariffa, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

14) Corresponsione per la raccolta del verde

1. Per la raccolta del verde è prevista apposita tariffa, determinata nel piano finanziario con possibilità di differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche, da applicarsi:
 - per la generalità delle utenze: per anno solare e ad ogni ritiro a partire dal terzo;
 - per la sottocategoria dei fioristi: sin dal primo ritiro.
2. La tariffa di cui al presente articolo sarà computata a consuntivo.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

15) Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente art. 5), hanno l'obbligo di comunicare al soggetto gestore l'inizio o la variazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro il secondo mese solare successivo al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal soggetto gestore.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, devono presentare, altresì, al Soggetto Gestore, la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione. Detta cessazione avrà decorrenza dalla data di riconsegna del contenitore/badge assegnato. In caso di smarrimento o furto di detto contenitore/badge, la cessazione sarà considerata valida previa opportuna denuncia al soggetto gestore da parte dell'utente con decorrenza dalla data della denuncia medesima. La cessazione del servizio deve essere corredata da opportuna documentazione comprovante l'effettiva dismissione dei locali e delle aree (bolletta chiusura ENEL, atto di vendita, cessazione contratto d'affitto, subentro di altro utente ...). In caso di omessa denuncia di cessazione, la stessa può avvenire anche a cura del Soggetto Gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio cessazione di servizio a rete, subentri, decessi); la tariffa sarà applicata d'ufficio sino alla fine dell'anno solare in cui la cessazione è avvenuta.
3. Il soggetto gestore ha facoltà di richiedere la presentazione di opportuna documentazione atta a dimostrare la data di effettiva cessazione o di subentro di altra utenza.
4. La tardiva denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tariffa avrà decorrenza dalla data di denuncia.
5. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici o, se inviata tramite telefax o posta elettronica, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
6. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti. Per le utenze

non domestiche la rettifica in diminuzione delle superfici precedentemente denunciate o accertate, debitamente verificate con planimetria catastale, ha effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di rettifica. La rettifica della categoria tariffaria relativa al tipo di attività svolta, debitamente accertata in seguito a verifica effettuata con visura camerale, ha effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di rettifica.

7. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa.
8. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa al soggetto gestore.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente art. 6) comma 6.
10. Nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

16) Controllo

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 5) ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo.
2. Nell'esercizio di detta attività il soggetto gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale del soggetto gestore o da personale delegato dal medesimo. Del mancato rispetto del presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne fa esplicita richiesta.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto

gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati, con raccomandata AR. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

6. Il Soggetto Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il soggetto gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a. rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b. utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune di Cossato e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c. richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal soggetto gestore in via residuale.

17) Interessi e spese

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento, il soggetto gestore provvederà alla notifica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di apposito atto di sollecito per l'importo ancora dovuto con addebito degli interessi legali e delle spese di compilazione e spedizione.
2. Nell'atto di sollecito va specificato il termine finale di pagamento e gli interessi di cui al comma 1 vanno calcolati dalla data di scadenza della fattura alla data di scadenza dell'atto di sollecito.
3. Trascorso inutilmente il termine di scadenza di cui al comma 2, il soggetto gestore provvederà al recupero del credito residuo in forma coattiva secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 18 del presente Regolamento

18) Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente, previa consultazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La determinazione delle modalità e della cadenza per la fatturazione della tariffa sono concordate tra il Comune ed il soggetto gestore.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

19) Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il soggetto gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

20) Contenzioso

1. La giurisdizione in ordine alla tariffa a corrispettivo è determinata in base alla legge.
2. Il soggetto gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa e avendone, riconosciuto l'erroneità manifesta, procederà alle dovute rettifiche.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del C.C. il soggetto gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

21) Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tariffa puntuale corrispettiva, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

22) Entrata in vigore e prima applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore della tariffa corrispettivo disciplinata dal presente Regolamento, a norma dell'art. 1 comma 668 legge 27 dicembre 2013 n. 147, è soppressa l'applicazione della previgente TARES.
3. Per la prima applicazione della tariffa corrispettivo si considereranno valide le denunce precedentemente prodotte ai fini della tariffa d'Igiene Ambientale e della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa.

23) Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.

1. Il trattamento dei dati personali da parte del soggetto gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 196/2003, è autorizzata a favore del soggetto gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune di Cossato per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il soggetto gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal d.lgs. 196/2003.
3. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003.

24) Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché in via transitoria il DPR 158/1999 e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

TITOLO VI – ALLEGATI

Allegato 1) Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

PARTE FISSA

La parte fissa, commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd_{(n)} = \frac{Cf}{\sum_n N_{(n)} \cdot Ka_{(n)}} \cdot Ka_{(n)}$$

dove:

$TFd_{(n)}$ = parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

$N_{(n)}$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

$Ka_{(n)}$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'Allegato 4).

PARTE VARIABILE

La parte variabile è determinata, secondo quanto previsto all'art. 9), comma 1, lettera a:

$$TvD = QuvD \cdot qD$$

con

$$QuvD = \frac{CtvD}{QtotD}$$

dove:

TvD = tariffa variabile per utenza domestica (€);

$QuvD$ = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

qD = quantità di frazione di rifiuto secco non riciclabile prodotta dall'utenza domestica nel periodo(kg);

$CtvD$ = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche (€);

$QtotD$ = quantità totale di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso le utenze domestiche (kg).

Allegato 2) Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche**PARTE FISSA**

La parte fissa è determinata, secondo quanto previsto all'art. 8), comma 1, lettera b):

$$TFnd(ap,Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

con

$$Qapf = \frac{Ctapf}{\sum_{ap} Stot(ap)} \cdot Kc(ap)$$

dove:

$TFnd(ap,Sap)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Qapf$ = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$Ctapf$ = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$Stot(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

PARTE VARIABILE

La parte variabile è determinata, per le utenze di cui all'art. 9), comma 1, lettera b):

$$TvNd = QuvNd \cdot qNd$$

con

$$QuvNd = \frac{CtvNd}{QtotNd}$$

dove:

$TvNd$ = tariffa variabile per utenza non domestica (€);

$QuvNd$ = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

qNd = quantità di frazione di rifiuto prodotta dall'utenza non domestica nel periodo(kg);

$CtvNd$ = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche (€);

$QtotNd$ = quantità totale di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso le utenze non domestiche (kg).

Nota: La parte variabile per le utenze indicate all'art. 9), comma 1, lettera c è determinata in conformità a quanto disciplinata al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Allegato 3) Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza:

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica dotata di contenitore/i esclusivo	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per il peso di volume medio della raccolta
Domestica con contenitore/i condiviso/i	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Registrazione dei conferimenti con lettura badge su cassonetti dotati di sistema di rilevazione e calotta per il conferimento controllato	Volume vuotato* per il peso di volume medio della raccolta.
Non domestica dotata di contenitore/i ad uso esclusivo	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per il peso di volume medio della raccolta
Non domestica con contenitore/i condiviso/i	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Registrazione dei conferimenti con lettura badge su cassonetti dotati di sistema di rilevazione e calotta per il conferimento controllato	Volume vuotato* per il peso di volume medio della raccolta.
Domestica / Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo, pesa pubblica o impianto di destinazione

* Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore.

Allegato 4) Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche

Numero di componenti del nucleo familiare	Ka	
	min	max
1	0,58	1,27
2	0,79	1,19
3	0,86	1,25
4	0,91	1,32
5	0,80	1,58
≥ 6	0,86	1,64

dove:

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare.

Allegato 5) Tabella categorie delle utenze non domestiche.

Nota: le tabelle seguenti trovano applicazione ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche (coefficiente Kc) ed ai fini della determinazione della parte variabile della tariffa per le sole utenze mercatali, nonché per le utenze di cui all'art. 13) del presente regolamento (coefficiente Kd). I relativi coefficienti trovano sviluppo nel piano finanziario.

N. categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta e commercio ingrosso generi non alimentari
3A	Autorimesse, depositi trasporti, spedizioni, giardinieri ecc, parcheggi a pagamento
3B	Depositi di generi alimentari e commercio all'ingrosso di generi alimentari
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
6A	Autoconcessionari con officina
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
13A	Vendita al minuto di mobili
13B	Vendita al dettaglio di articoli e attrezzature e di fiori e piante
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (frequenza settimanale)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
27A	Vendita di fiori e piante
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari (frequenza bisettimanale)
30	Discoteche, night club